



DISCIPLINARE DI SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL SETTORE DEI SERVIZI DI PULIZIA

Art. 1 - Campo di applicazione e durata del Sistema di Qualificazione

Il presente disciplinare (di seguito “Disciplinare”) ha per oggetto l’istituzione e la gestione da parte di Stazioni Marittime S.p.A, (di seguito “Società”), la quale gestisce i terminali e le aree operative destinati al traffico passeggeri nel Porto di Genova, di un Sistema di Qualificazione (di seguito “SdQ”) degli operatori economici del settore dei servizi di pulizia e di disinfezione, aventi i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie ed alle capacità tecniche e professionali indicate nel seguito.

Il SdQ viene istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 141, comma 4, lettera a), e 168 del D.Lgs. 31.03.2923, n. 36 (Codice dei contratti pubblici, di seguito “Codice Appalti”), in quanto la Società è un soggetto privato operante in un settore speciale in forza di un diritto esclusivo concesso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (articoli 141 e 150, Codice Appalti).

Il Disciplinare regola la qualificazione al SdQ dei soli operatori economici del settore dei servizi sopra individuati, con esclusione di qualsiasi altro settore, al fine di preselezionare operatori economici potenzialmente idonei per essere eventualmente invitati dalla Società in occasione delle procedure di affidamento di appalti aventi valore pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 2, lett. b), Codice Appalti.

Le procedure di affidamento saranno, a scelta discrezionale della Società, procedura ristretta o negoziale, alle quali saranno invitati esclusivamente operatori economici selezionati tra quelli qualificati al SdQ prima della data di avvio della procedura.

Nella comunicazione di avvio di una procedura di affidamento saranno indicate le condizioni e le prescrizioni che gli operatori economici che verranno invitati dovranno rispettare per poter partecipare alla procedura.

La durata del SdQ è illimitata, con decorrenza dalla data di pubblicazione del Disciplinare nel sito aziendale della Società.

La Società si riserva la facoltà di apportare modifiche al SdQ e/o al Disciplinare, nonché di sospendere o interrompere definitivamente la vigenza del SdQ, in qualunque momento. La Società darà adeguata pubblicità di tali variazioni che verranno comunicate a tutti gli operatori economici già qualificati.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli operatori economici che fossero iscritti al SdQ potranno, in qualsiasi momento, essere cancellati dallo stesso qualora perdano anche uno solo dei requisiti, nonché negli altri casi previsti nel Disciplinare.

L’iscrizione di un operatore economico nel SdQ non comporta l’insorgere a suo favore di alcun diritto, né in capo alla Società di alcun vincolo od obbligo, di invito ad alcuna procedura di





affidamento né tantomeno di assegnazione di alcun appalto, restando sempre nella piena discrezionalità della Società ogni decisione in ordine agli inviti ed alle assegnazioni.

Art. 2 - Requisiti per la qualificazione degli operatori economici al Sistema di Qualificazione

Sono ammessi a presentare domanda di qualificazione al SdQ – a pena di esclusione - i soli operatori economici che, alla data di presentazione della domanda, siano:

- società operative, anche cooperative;
- consorzi ordinari di cui agli articoli 2602 e seguenti c.c., anche se costituiti in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 bis c.c.;
- consorzi stabili di cui all'art. 65, Codice Appalti, anche se costituiti in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 bis c.c..

Per poter presentare domanda di qualificazione al SdQ l'operatore economico, rientrante tra i soggetti sopra elencati, dovrà possedere alla data di presentazione della domanda – a pena di esclusione – i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione presso il Registro delle Imprese con la qualifica di impresa operante nel settore delle attività di pulizia e di disinfezione avente classificazione in fascia non inferiore alla h) (corrispondente ad un volume d'affari medio dell'ultimo triennio, al netto dell'IVA, compreso tra euro 4.131.655 ed euro 6.197.483) ai sensi della l. 25.01.1994, n. 82 e del d.m. 07.07.1997, n. 274;
- 2) possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del d.m. 07.07.1997, n. 274;
- 3) assenza delle clausole di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, Codice Appalti;
- 4) patrimonio netto positivo nell'esercizio precedente e in quello in corso;
- 5) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 relativa alla gestione del sistema di qualità;
- 6) possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 relativa al sistema di gestione ambientale;
- 7) possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018 relativa al sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 8) possesso del rating di legalità in corso di validità.

In caso di presentazione della domanda da parte di un consorzio ordinario o stabile:

- i requisiti di cui sopra da 1) a 4) devono essere posseduti da tutte le imprese consorziate (con esclusione di quanto previsto per la fascia di classificazione non inferiore alla h), mentre gli altri requisiti (ivi compreso la fascia di classificazione non inferiore alla h) possono essere posseduti dal consorzio complessivamente;
- devono essere indicate le imprese consorziate che svolgono le attività oggetto del presente SdQ.



Art. 3 - Presentazione delle domande di qualificazione al Sistema di Qualificazione e procedimento di qualificazione

Al solo scopo di consentire l'istituzione del SdQ in un termine certo, e considerando le esigenze di affidamento di appalti da parte della Società, saranno prese inizialmente in esame le domande di qualificazione al SdQ pervenute entro il 15.09.2023, fermo restando che, le domande pervenute dopo la suddetta data saranno esaminate in un successivo momento.

Le domande possono essere presentate durante tutto il periodo di validità del SdQ.

Le domande hanno il solo scopo di manifestare la volontà di essere qualificati al SdQ, senza che ciò implichi alcun vincolo in capo alla Società in ordine alla effettiva qualificazione al SdQ del richiedente.

La domanda deve essere predisposta in conformità al modello che si allega al Disciplinare sub A), essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, ed essere inviata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo di posta elettronica certificata smge@postecert.it.

Alla domanda si devono allegare i seguenti documenti:

- a) visura ordinaria del Registro delle Imprese (nel caso di domanda presentata da un consorzio: visura ordinaria di ciascuna impresa consorziata che svolga attività nel settore oggetto del SdQ);
- b) DURC in corso di validità (nel caso di domanda presentata da un consorzio: visura ordinaria di ciascuna impresa consorziata);
- c) bilancio depositato nel Registro delle Imprese dell'ultimo esercizio chiusosi antecedentemente alla presentazione della domanda (nel caso di domanda presentata da un consorzio: bilancio di ciascuna impresa consorziata);
- d) tutte le certificazioni indicate ai punti 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo 2 (nel caso di domanda presentata da un consorzio: visura ordinaria di ciascuna impresa consorziata che svolga attività nel settore oggetto del SdQ).

Qualora la domanda sia incompleta o la Società ritenga a propria discrezione di acquisire ulteriori informazioni, la Società richiederà l'integrazione della documentazione, a cui il richiedente dovrà rispondere entro 7 (sette) giorni solari pena il rigetto della domanda.

La mancanza anche di un solo requisito tra quelli elencati nel precedente articolo 2 e/o anche di uno solo dei documenti sopra elencati anche dopo la richiesta di integrazione da parte della Società sarà causa di mancata qualificazione del richiedente.

La Società comunicherà entro il termine indicativo di 60 (sessanta) giorni solari dal ricevimento della domanda (o dalla risposta alla richiesta di ulteriori informazioni da parte della Società, se formulata) se il richiedente è stato qualificato o meno.

Eventuali chiarimenti finalizzati alla presentazione della domanda potranno essere richiesti mediante comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato per la presentazione della domanda.



La presentazione di una domanda comporta automaticamente l'adesione incondizionata al medesimo ed al Disciplinare da parte dell'operatore economico richiedente.

Art. 4 - Segnalazione delle variazioni

Gli operatori economici qualificati al SdQ devono comunicare alla Società ogni variazione dei requisiti indicati nel precedente articolo 2 mediante comunicazione con posta elettronica certificata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della variazione.

L'omessa o tardiva segnalazione può giustificare la cancellazione dal SdQ.

Art. 5 - Cause di cancellazione dal Sistema di Qualificazione

La Società si riserva la facoltà di cancellare un operatore economico dal Sistema di Qualificazione qualora si verifichi anche solo uno dei casi di seguito elencati:

- messa in liquidazione dell'operatore economico o sua cancellazione dal Registro delle Imprese;
- richiesta di cancellazione dal SdQ presentata dall'operatore economico interessato;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda;
- venir meno di anche uno solo dei requisiti elencati al precedente articolo 2;
- grave negligenza o altro grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni di un appalto affidato dalla Società o grave negligenza o malafede accertata nell'esecuzione di un appalto affidato da terzi;
- mancata sottoscrizione nel termine indicato dalla Società di un appalto affidato dalla stessa, senza giustificato motivo, ovvero risoluzione per inadempimento di un appalto affidato dalla Società;
- mancata partecipazione, per almeno due volte e senza giustificato motivo, ad una procedura a cui l'operatore economico sia stato invitato;
- mancata tempestiva comunicazione di una variazione di cui al precedente articolo 4.

La Società procederà alla contestazione scritta all'operatore economico, il quale potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni; in caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni o in caso di non accettazione delle stesse, la Società procederà alla cancellazione dell'operatore economico dal SdQ.

L'operatore economico cancellato dal SdQ non potrà presentare una nuova domanda prima di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cancellazione.



Art. 6 - Disposizioni finali

L'aggiornamento del SdQ e/o del Disciplinare è consultabile sul sito internet aziendale, che sarà onere degli operatori economici consultare periodicamente.

La Società tratterà i dati personali degli operatori economici nel rispetto della normativa in materia, limitando il loro uso a quanto strettamente necessario per il rispetto degli obblighi di legge, indicando quale responsabile del trattamento dei dati stessi il suo Amministratore Delegato pro-tempore.

Analogamente gli operatori economici dovranno trattare i dati personali della Società nel rispetto della normativa in materia, limitando il loro uso a quanto strettamente necessario per il rispetto degli obblighi di legge, indicando quale responsabile del trattamento dei dati stessi il loro legale rappresentante pro-tempore.

Qualunque controversia riguardante il SdQ e/o il Disciplinare sarà soggetta alla legge italiana e di competenza esclusiva del Foro di Genova, previa obbligatoria procedura di mediazione ai sensi del d.lgs n. 28/2010.

Art. 7 – Allegato

Si allega il modulo da utilizzare – a pena di esclusione - per le domande di qualificazione al SdQ.

Genova, 27/07/2023



DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____
nella qualità di _____
della Società / del Consorzio _____
con sede legale in _____
codice fiscale _____
partita iva _____
indirizzo di posta elettronica _____
indirizzo di posta elettronica certificata _____

nella suddetta qualità
chiedo

che la sopra indicata Società / il sopra indicato Consorzio sia qualificata/o e conseguentemente iscritta/o al Sistema di Qualificazione istituito da Stazioni Marittime S.p.a. per gli operatori economici del settore dei servizi di pulizia e di disinfezione.

dichiaro

- di avere tutti i requisiti previsti dal Disciplinare del Sistema di Qualificazione, come comprovato dalla documentazione allagata alla presente domanda;
- di applicare a tutti i dipendenti e soci cooperatori il CCNL di categoria vigente;
- di aver letto e di accettare incondizionatamente il Codice Etico di Stazioni Marittime S.p.a.;
- di aver integralmente esaminato e di accettare incondizionatamente il Disciplinare del Sistema di Qualificazione risultante nel sito aziendale di Stazioni Marittime S.p.a.;

allego

- a) visura ordinaria del Registro delle Imprese (nel caso di domanda presentata da un consorzio: visura ordinaria di ciascuna impresa consorziata che svolga attività nel settore oggetto del SdQ);
- b) DURC in corso di validità (nel caso di domanda presentata da un consorzio: visura ordinaria di ciascuna impresa consorziata);
- c) bilancio depositato nel Registro delle Imprese dell'ultimo esercizio chiusosi antecedentemente alla presentazione della domanda (nel caso di domanda presentata da un consorzio: bilancio di ciascuna impresa consorziata);
- d) tutte le certificazioni indicate ai punti 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2 del Disciplinare del Sistema di Qualificazione (nel caso di domanda presentata da un consorzio: visura ordinaria di ciascuna impresa consorziata che svolga attività nel settore oggetto del SdQ).

Li, _____

Firma digitale